

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 23 febbraio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Clerici, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Titti De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gironda Veraldi, Kessler, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzoni, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieli, Rosso, Rusconi, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gironda Veraldi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Ma-

stella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieli, Rosso, Rusconi, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA e FRIGERIO: « Modifiche all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di privatizzazione dei servizi pubblici locali » (5643);

RAFFALDINI ed altri: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità » (5644);

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione di matrimoni » (5645);

PERROTTA: « Disposizioni per la concessione di incentivi alla ricerca e per favorire l'accesso alle terapie nel settore delle malattie rare » (5646);

PERROTTA: « Disposizioni in materia di patente a punti per i conducenti di motoveicoli » (5647);

ROMOLI ed altri: « Modifica all'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, in materia di dispensa dei notai per limite di età » (5648).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 febbraio 2005, ha trasferito alla Camera dei deputati, con il consenso del Presidente del Senato, il seguente disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della giustizia al Senato della Repubblica il 22 febbraio 2005:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna » (5650).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3150. — « Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5649).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PERROTTA: « Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circo-

stanze aggravanti comuni » (5524) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

PERROTTA: « Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo » (5526) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

LUSETTI: « Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto » (5596) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

PERROTTA: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare oncologica » (5527) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 febbraio 2005, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 2004, con il quale è autorizzata l'utilizzazione delle economie di spesa realizzate dal comune di Valle Castellana (Teramo), sul contributo per il restauro della Chiesa di San Vito di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 febbraio 2005, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 210 del 2004 (452).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 aprile 2005. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 marzo 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 404 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: COZZOLINO E SERVELLO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA FARMACEUTICA E ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO (APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO) (3204) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI; LUSETTI ED ALTRI; MAURA COSSUTTA; LUCCHESI ED ALTRI; MILANESE; ANGELA NAPOLI E CAMINITI; CASTELLANI ED ALTRI; CATANOSO ED ALTRI; ZANELLA (342-1419-1479-1482-1572-1651-1870-3280-3301)

(A.C. 3204 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.22 e 23.21 Ercole;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Valpiana 3.40, limitatamente al comma 1

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3204 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.22 e 3.40, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 3204 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).

1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

(A.C. 3204 — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Informatore scientifico del farmaco).*

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 2.***(Informatore scientifico del farmaco).*

Al comma 1, sostituire la parola: colui con le seguenti: il professionista sanitario.

2. 21. Mazzuca Poggiolini, Battaglia, Bindi, Labate, Bolognesi, Zanella, Burstone, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire la parola: colui con le seguenti: la figura professionale.

2. 40. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La professione di informatore scientifico del farmaco può essere esercitata da tutti coloro che siano in possesso del diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, provvede con proprio decreto a definire gli ulteriori titoli universitari conseguibili per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

2. 20. Labate, Battaglia, Bindi, Valpiana, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: informatore scientifico del farmaco aggiungere le seguenti: , sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dei successivi decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. 2. Ercole.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con le Università e le società scientifiche competenti, definisce criteri e

modalità di specifici corsi abilitanti alla professione di informatore scientifico del farmaco di durata di almeno 100 ore.

1-ter. Le regioni istituiscono i corsi di cui al comma 1-bis, e rilasciano specifici attestati di competenza ai sensi della direttiva 92/512/CEE del 18 giugno 1992, a seguito di proficua partecipazione ai corsi medesimi.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) possesso dell'attestato di competenza di cui al comma 1-ter dell'articolo 2.

2. 22. Luigi Pepe, Battaglia, Bindi, Bolognesi, Labate, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Meduri, Burtone.

(A.C. 3204 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.

3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le cate-

gorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 (Istituzione del Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci). –

1. Le regioni entro sei mesi dall'approvazione della presente legge istituiscono il Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci. In esso operano gli informatori scientifici iscritti al collegio regionale degli informatori scientifici di cui all'articolo 4. Gli informatori scientifici hanno un rapporto di lavoro subordinato con le aziende farmaceutiche in conformità ai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.

2. Le regioni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, regolamentano l'attività degli informatori scientifici secondo i seguenti principi:

a) le aziende non possono assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti nell'Albo degli informatori scientifici;

b) l'informazione scientifica nei confronti dei medici di medicina generale e degli specialisti deve essere completa, deve indicare i risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni, se esistono farmaci generici con medesimo principio attivo;

c) il rapporto di lavoro degli informatori scientifici è disciplinato dai contratti di lavoro delle categorie interessate.

3. 40. Valpiana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'obbligo per gli informatori scientifici del farmaco di rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del medicinale, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

3. 7. Ercole.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

3. 24. Ercole.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 9. Ercole.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dei praticanti.

3. 25. Ercole.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

***3. 20.** Lucchese.

Sopprimere il comma 3.

***3. 26.** Burtone, Meduri.

Al comma 3, sostituire le parole: Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico *con le seguenti:* L'attività degli informatori scientifici del farmaco è disciplinata sulla base di una rapporto di lavoro subordinato, esclusivo ed a tempo pieno. Il rapporto di lavoro.

3. 27. Labate, Zanella, Mazzuca Poggolini, Battaglia, Meduri, Bolognesi, Luigi Pepe, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: Il rapporto di lavoro *aggiungere le seguenti:* di preferenza.

3. 21. Ercole.

Al comma 3, sopprimere la parola: univoco, .

3. 22. Ercole.

Al comma 3, sopprimere le parole: , autonomo o subordinato, .

3. 10. Ercole.

Al comma 3, sostituire le parole: autonomo o *con le seguenti:* autonomo e.

3. 28. Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Luigi Pepe, Labate, Bolognesi, Zanella, Burtone.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modificazioni, è stabilita, per i dipendenti addetti all'attività dell'informazione scientifica, nella misura dell'1 per cento. I disabili di cui al precedente periodo non possono essere addetti a mansioni diverse da quelle dell'informatore scientifico.

3. 23. Ercole.

(A.C. 3204 — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Collegi regionali degli informatori scientifici).

1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

(A.C. 3204 — Sezione 7)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Consigli dei collegi regionali).

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

(A.C. 3204 — Sezione 8)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Cariche del consiglio).

1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

(A.C. 3204 — Sezione 9)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo del collegio;

b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

c) vigilare ai fini della tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

i) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Attribuzioni del consiglio).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7. 23. Ercole.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: un corso con le seguenti: uno o più corsi.

7. 21. Ercole.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro della salute, con apposito decreto, fornisce le indicazioni e gli orientamenti tesi a dare omogeneità alle iniziative di cui al comma 2.

7. 22. Ercole.

(A.C. 3204 - Sezione 10)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

(A.C. 3204 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Collegio dei revisori).

1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

(A.C. 3204 – Sezione 12)**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

(Consiglio nazionale).

1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

(A.C. 3204 – Sezione 13)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 11.**

(Cariche del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

(A.C. 3204 – Sezione 14)**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;

e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e.

12. 20. Ercole.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 40. Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) svolgimento del periodo di praticantato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge.

12. 22. Ercole.

(A.C. 3204 – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Durata delle cariche).

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

(A.C. 3204 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

(Elettorato passivo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo.

14. 25. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3204 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Albo degli informatori scientifici).

1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

(A.C. 3204 – Sezione 18)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia;

b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

c) godimento dei diritti civili;

d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16. 40. Valpiana.

Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le parole: o di un Paese membro dell'Unione europea.

16. 25. *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

16. 20. Annunziata, Battaglia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
16.30 DEL GOVERNO

Aggiungere in fine le seguenti parole: e per coloro che hanno conseguito titolo di laurea in informatore scientifico del farmaco.

0. 16. 30. 1. Battaglia, Zanella, Maura Cossutta, Russo Spina, Burtone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e che abbiano superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

16. 30. Il Governo.

(Approvato)

(A.C. 3204 – Sezione 19)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Cancellazione dall'albo).

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;

c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

(Cancellazione dall'albo).

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per violazione delle regole deontologiche sul corretto esercizio della professione, previa decisione del collegio nazionale adottata secondo la procedura di cui all'articolo 21.

17. 20. Ercole.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

17. 1. Ercole.

(A.C. 3204 – Sezione 20)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Riammissione all'albo).

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta,

essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

(A.C. 3204 – Sezione 21)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Obbligo di deposito e comunicazione).

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.

(A.C. 3204 – Sezione 22)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano

colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

(Procedimento disciplinare).

Al comma 1, dopo le parole: al decoro aggiungere le seguenti: , alla deontologia.

20. 20. Ercole.

(Approvato)

(A.C. 3204 – Sezione 23)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

(A.C. 3204 – Sezione 24)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

(Ricorso giurisdizionale).

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

(A.C. 3204 – Sezione 25)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.